



Ferrovie dello Stato Italiane  
UA 4/9/2015  
FS-DCRUO-GPSLVA0011\PI\201  
5\0000404

Official Global Rail Carrier



MILANO 2015

Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione  
Gestione del Personale e Sicurezza del Lavoro  
*il Responsabile*

**Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.**

DCRUO

Gestione e Amministrazione Dirigenti

**R.F.I. S.p.A.**

Direzione Personale e Organizzazione

**Trenitalia S.p.A.**

Direzione Risorse Umane e  
Organizzazione

**Ferservizi S.p.A.**

Personale e Organizzazione  
Area Servizi Amministrativi

**Italferr S.p.A.**

Risorse Umane e Organizzazione

**FS Sistemi Urbani S.r.l.**

**Italcertifer S.p.A.**

**FS Logistica S.p.A.**

Personale, Qualità e Sicurezza

**Busitalia – Sita Nord S.r.l.**

**Terminali Italia S.p.A.**

**Fercredit S.p.A.**

**Grandi Stazioni S.p.A.**

**Cento Stazioni S.p.A.**

**Metropark S.p.A.**

Loro sedi

Oggetto: **INPS – D.Lgs. n. 80/2015 in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9, della L. n. 183/2014 (c.d. Jobs Act) – Fruizione del congedo parentale in modalità oraria – Circolare n. 152 del 18.08.2015 – Prime indicazioni gestionali per le Società del Gruppo FS**

Allegati: **2**



Facendo seguito a nostra FS-DCRUO-GPSL\A0011\P\2015\0000365 del 23 luglio u.s., di commento alle novità di cui al D.Lgs. n. 80/2015 con particolare riferimento all'ampliamento del periodo entro il quale è possibile fruire del congedo parentale (da 8 a 12 anni) e del periodo entro il quale il congedo è indennizzabile a prescindere dalle condizioni di reddito (da 3 a 6 anni), con la presente nota si forniscono alle Società in indirizzo indicazioni gestionali e operative per la fruizione del congedo parentale frazionato a ore, anche alla luce delle istruzioni fornite da INPS, con circolare n. 152 del 18.08.2015 che si allega alla presente nota per maggiori approfondimenti.

Come noto, l'art. 1, comma 339 della L. n. 228/2012 (c.d. Legge di Stabilità per l'anno 2013) ha modificato l'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, introducendo, tra l'altro, la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire del congedo parentale in modalità oraria, previa definizione, in sede di contrattazione collettiva, delle suddette modalità, dei criteri di calcolo della base oraria e dell'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

Con il D.Lgs. n. 80/2015, il legislatore è intervenuto nuovamente sull'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, introducendo, **in via sperimentale** per i periodi di congedo parentale fruiti a decorrere **dal 25.06.2015 e fino al 31.12.2015**, salva l'adozione di ulteriori decreti attuativi di proroga o conferma di tale nuova modalità, un criterio "generale" per la concreta fruizione del citato congedo in modalità oraria, superando l'assenza della specifica disciplina contrattuale succitata prevista dalla legge.

In particolare, in assenza di contrattazione collettiva che disciplini specificatamente il congedo parentale su base oraria, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore *"in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quodrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale"*.

Su tale aspetto giova precisare che le Società del Gruppo FS che applicano il CCNL Mobilità \ Area AF del 20.07.2012 non avendo definito ad oggi accordi in sede di contrattazione collettiva di definizione delle modalità e criteri per l'utilizzo di congedi parentali frazionati a ore, ricadono in tale ipotesi applicativa generale.

Nelle more di accordi collettivi in materia, con nota della Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo – FS-DCRUO\A0011\P\2015\0000252 del 15.07.2015, parte integrante della presente nota e a cui si rinvia – sono state fornite prime indicazioni in ordine a tale nuova modalità di fruizione del congedo parentale a ore.



Pertanto, i lavoratori delle Società del Gruppo sopra richiamate potranno fruire del congedo parentale frazionato a ore in relazione alla regola generale succitata, unicamente in misura pari a mezza giornata dell'orario di lavoro giornaliero.

In relazione all'individuazione dei criteri di definizione e calcolo della mezza giornata di congedo parentale, sulla base del dettato normativo sopra richiamato, considerando altresì il carattere sperimentale della norma e al fine di garantire ai lavoratori del Gruppo l'immediata fruizione in modalità oraria di tale congedo, si è ritenuto opportuno ricondurre la determinazione della mezza giornata di congedo parentale frazionato ad ore alle regole e algoritmi già in uso nelle Società del Gruppo FS per la mezza giornata di ferie.

Inoltre, è stato altresì precisato nella citata nota del 15.07.2015, che la fruizione oraria del congedo parentale potrà essere accordata ai lavoratori del Gruppo:

- non addetti ad attività direttamente connesse all'esercizio ferroviario;
- addetti alle attività direttamente connesse all'esercizio ferroviario esclusivamente nei casi in cui ciò sia compatibile con le esigenze tecniche organizzative e produttive aziendali.

Pertanto, le competenti strutture del personale sono tenute, per specifico ambito di competenza, a verificare con i Gestori Responsabili della risorsa richiedente la compatibilità della fruizione del congedo parentale a ore in relazione all'attività svolta.

## ***1. Criteri di fruizione, computo ed indennizzo del congedo parentale su base oraria***

### ***1.1 Criteri di incompatibilità***

L'INPS precisa che la fruizione del congedo parentale a ore (mezza giornata) non è compatibile con la fruizione nella stessa giornata di altri permessi o riposi di cui al D.Lgs. n. 151/2001 (es. riposi giornalieri per allattamento ex artt. 39, 40 e 41 del citato decreto legislativo, riposi orari ex art. 33 del D.Lgs. n. 151/2001 per assistenza di figli disabili).

Al contrario, la fruizione del congedo parentale ad ore risulta invece per INPS compatibile con riposi o permessi disciplinati da disposizioni diverse rispetto a quelle contenute nel D.Lgs. n. 151/2001 quali, ad esempio - richiamati testualmente dall'Istituto - i permessi di cui all'art. 33, commi 2 e 3 della L. n. 104/1992.



In assenza di contrattazione collettiva che definisca ulteriori criteri di incompatibilità, in relazione all'esigenza del genitore di fruire nella stessa giornata di riposi e/ o permessi di fonte contrattuale (es. ferie), si ritiene di limitare le ipotesi di incompatibilità alle fattispecie specificatamente individuate dall'INPS e sopra richiamate connesse ai permessi e riposi di cui al D.Lgs. n. 151/2001.

Pertanto, a titolo esemplificativo, i lavoratori del Gruppo, a cui è applicato il CCNL della Mobilità / AF del 20.07.2012, nella stessa giornata:

- potranno usufruire di mezza giornata di congedo parentale frazionato ad ore e di mezza giornata di ferie;
- al contrario, non potranno usufruire di mezza giornata di congedo frazionato a ore e di permessi orari per allattamento.

Sul punto si ritiene utile rammentare che, come di consueto, le richieste da parte del lavoratore per fruire di istituti di legge e contratto subordinati ad autorizzazione da parte del gestore Responsabile del lavoratore (es. ferie / permessi *ex* L. 104/1992), possono essere eventualmente non autorizzate, ovvero riprogrammate in altro periodo in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali.

## ***1.2 Criteri di fruizione***

La circolare INPS in commento, richiamando le indicazioni già fornite dall'Istituto con messaggi n. 28379/2006 e n. 19772/2011, conferma che l'introduzione della modalità di fruizione oraria non modifica la durata del congedo parentale e i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori possono fruire di tale istituto.

I genitori lavoratori dipendenti, quindi, possono fruire del congedo parentale nelle diverse modalità (giornaliera, mensile e oraria) entro i citati invariati limiti di legge, potendo eventualmente alternare mezze giornate, giornate o mesi di congedo parentale.

In relazione al computo del periodo di congedo parentale fruito ad ore (mezza giornata) l'INPS, confermando le modalità già in uso, precisa che le domeniche (ed eventualmente anche i sabati in caso di settimana corta) **non sono da considerare né ai fini del computo né ai fini dell'indennizzo** poiché in tal caso "*è sempre rinvenibile lo svolgimento dell'attività lavorativa*".



Si riporta di seguito il 1° esempio contenuto nella circolare INPS in commento *“genitore dipendente che prende congedo parentale a ore in ogni giornata lavorativa compresa tra il 1° luglio e il 22 luglio 2015 – le domeniche e i sabati, in caso di settimana corta, ricadenti nell’arco temporale indicato non si computano né si indennizzano a titolo di congedo parentale”*.

Viceversa, qualora si susseguano, senza interruzione, un primo periodo di congedo parentale, un periodo di ferie o di malattia e un ulteriore periodo di congedo parentale, i giorni festivi e i sabati (in caso di settimana corta), che si collocano immediatamente dopo il primo periodo di congedo e immediatamente prima del successivo devono essere conteggiati come giorni di congedo parentale, poiché non vi è ripresa effettiva dell’attività lavorativa.

Attese le indicazioni dell’INPS succitate, si ritiene, salvo eventuali ulteriori indicazioni che verranno fornite in materia dal competente Istituto previdenziale, che qualora il genitore fruisca di congedo parentale frazionato e nello stesso giorno fruisca di altri riposi e permessi compatibili con tale istituto (ad esempio mezza giornata di Legge n. 104/1992 / ferie), i giorni festivi e i sabati (in caso di settimana corta) dovranno essere inseriti in conto congedo parentale, poiché non vi è ripresa effettiva dell’attività lavorativa.

Ad esempio, nel caso in cui un genitore dipendente prende congedo parentale a ore dal 10 luglio al 20 luglio 2015, con la seguente articolazione: parentale a ore (mezza giornata) venerdì 10 luglio + mezza giornata di permesso L. n. 104/1992 nella stessa giornata del 10 luglio (quindi, in assenza per l’intera giornata), e congedo parentale a giornata intera dal lunedì 13 a venerdì 17 luglio, il riposo settimanale di sabato 11 luglio e domenica 12 luglio (in caso di settimana corta) dovranno essere conteggiati come congedo parentale.

In relazione alle fattispecie di part time orizzontale o verticale, l’Istituto rinvia a future e approfondite analisi per la definizione di specifiche istruzioni in ordine al computo del congedo parentale ad ore in tali ipotesi. Nelle more di tali future indicazioni, che sarà cura della scrivente struttura fornirVi non appena rese disponibili dall’Istituto, si ritiene opportuno continuare ad operare secondo le modalità già in uso.

E’ pleonastico precisare che quanto sopra rappresentato è altresì valido per i lavoratori a turni, per i quali, come noto, il riposo settimanale si colloca in periodo diverso dal sabato / domenica.



### ***1.3 Criteri di indennizzo del congedo parentale fruito su base oraria***

L'INPS, precisa che in una prima fase iniziale, il computo e l'indennizzo del congedo parentale avverranno su base giornaliera anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria.

L'introduzione della modalità di fruizione oraria del congedo parentale non ha apportato modifiche alla disciplina dell'indennizzo del congedo stesso.

Pertanto, ai lavoratori del Gruppo FS che si trovino a fruire del congedo parentale orario (mezza giornata), in assenza di contrattazione collettiva che definisca nuovi e ulteriori criteri di calcolo e indennizzo, verrà conteggiata e indennizzata  $\frac{1}{2}$  giornata di congedo parentale continuando ad applicare la vigente normativa in materia.

Da ultimo l'INPS precisa che il congedo parentale è fruibile in costanza di rapporto di lavoro con diritto alla retribuzione e non è, pertanto, fruibile ed indennizzabile oltre la cessazione del rapporto di lavoro ed in generale nelle giornate in cui non sussista l'obbligo di prestare l'attività lavorativa.

### ***2. Contribuzione figurativa***

Le ore di congedo parentale sono coperte da contribuzione figurativa.

Anche nel caso di fruizione oraria del congedo stesso, nel periodo compreso tra il 25.06.2015 ed il 31.12.2015, l'assenza è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o affidamento.

### ***3. Modalità operative per la Presentazione della domanda di congedo parentale ad ore***

Il genitore avente diritto deve richiedere il congedo parentale:

- **all'Azienda** - l'Istituto precisa, che, salvo casi di oggettiva impossibilità, il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni, in caso di richiesta di congedo parentale mensile o giornaliero, e non inferiore a 2 giorni in caso di congedo orario. Sul punto si rammenta, per i lavoratori delle Società del Gruppo FS a cui è applicato il CCNL Mobilità / Area AF del 20.07.2012, che l'art. 34, punto 1.5, 1° capoverso di detto CCNL, stabilisce un preavviso scritto pari a 15 giorni, che è confermato anche in caso di fruizione del congedo parentale a ore (sul punto vedi nota citata in



premessa FS-DCRUO\A0011\P\2015\0000252 del 15.07.2015). In particolare, come rappresentato nella nostra nota FS-DCRUO-GPSL\A0011\P\2015\0000365 del 23.07.2015, è già disponibile nel portale di Gruppo “Linea Diretta”, il modulo di richiesta TM\_03\_2015, valido anche in caso di fruizione del congedo parentale ad ore, apponendo “1/2” nelle caselline già presenti in corrispondenza del giorno del mese per il quale è richiesto il congedo parentale frazionato a mezza giornata;

- **all’INPS** - l’Istituto ha reso disponibile, a partire dal 18 agosto 2015, nell’ambito dei servizi telematici per il “cittadino” un’apposita domanda on line, diversa dalla domanda telematica in uso per la richiesta di congedo parentale mensile o giornaliero.

Pertanto, il genitore richiedente che intenda fruire del congedo parentale in modalità giornaliera/mensile ed in modalità oraria, sarà tenuto ad utilizzare due diverse procedure INPS di invio on line.

Nella domanda INPS di congedo parentale ad ore il genitore richiedente dovrà dichiarare:

- se il congedo è richiesto in base alla contrattazione collettiva di riferimento oppure in base al criterio generale previsto dal novellato art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001;
- il numero di giornate di congedo parentale da fruire in modalità oraria;
- il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo parentale saranno fruite in modalità oraria (mezza giornata nel caso dei lavoratori delle Società del Gruppo FS).

Le richieste di congedo parentale dovranno essere presentate a cura del genitore lavoratore richiedente come di seguito precisato:

- la domanda è presentata in relazione al singolo mese solare (ad es. se si intende fruire del congedo parentale ad ore sia nel mese di luglio che nel mese di agosto, dovranno essere presentate due distinte domande);
- la domanda di congedo potrà riguardare anche giornate di congedo parentale fruite in modalità oraria in data antecedente alla presentazione della domanda stessa, qualora il genitore abbia richiesto all’Azienda, a partire dal 25.06.2015 di fruire di congedo parentale frazionato a ore tramite idonea istanza.



L'applicazione per la presentazione all'Istituto delle domande di congedo parentale su base oraria è stata inserita all'interno dei servizi del portale INPS denominati "Domande di maternità on line".

L'acquisizione delle suddette domande sarà possibile tramite tre distinti canali:

- WEB: tra i servizi on line dedicati al cittadino presenti sul portale INPS con accesso mediante PIN dispositivo;
- Contact Center Integrato: contattando gli appositi numeri messi a disposizione dall'Istituto;
- Patronati.

Per agevolare la presentazione di domande di congedo parentale ad ore successiva alla prima richiesta, l'applicazione consente:

- l'acquisizione di una nuova domanda avente le stesse caratteristiche di una domanda di congedo parentale su base oraria già presentata (funzione "Replica" che consente di ripercorrere l'intera domanda replicata, modificando le parti di interesse);
- l'acquisizione, a partire da una domanda già presentata, di una nuova domanda, indicando solamente il numero di giornate intere da fruire su base oraria all'interno di un nuovo periodo (funzione "Nuovo periodo" che consente).

Da quanto sopra descritto, emerge quindi, che le competenti strutture del personale al fine di attestare la correttezza dell'iter autorizzativo della singola richiesta, dovranno verificare la corrispondenza tra il numero dei giorni interi richiesti all'INPS (consultando la ricevuta on line di autorizzazione) con le mezze giornate di congedo parentale ad ore richieste all'Azienda attraverso la compilazione dell'apposito modulo TM\_03\_2015.

Ad esempio, se un lavoratore del Gruppo a cui si applica il CCNL Mobilità \ Area AF del 20.07.2012, fornisce al datore di lavoro una ricevuta / autorizzazione INPS per godere del congedo parentale su base oraria per n. 4 giorni dal 15.09.2015 al 30.09.2015, nel modulo di richiesta all'Azienda, TM\_03\_2015 (presentato nel termine dei 15 gg. di preavviso), dovranno essere valorizzate le apposite caselle in corrispondenza del periodo autorizzato con n. 8 mezze giornate di congedo parentale (1/2).





#### ***4. Istruzioni procedurali - UNIEMENS***

Al fine di consentire il controllo immediato sui limiti individuali e complessivi, sia in relazione alla fruizione che all'indennizzo, in una prima fase transitoria sono state previste dall'INPS specifiche modalità operative in ordine all'invio dei flussi UNIEMENS e ai relativi conguagli.

In un secondo momento (si ipotizza entro il primo semestre 2016, fermo restando la proroga / conferma di tale fruizione oraria), le modalità operative saranno integrate, al fine di consentire una gestione completa delle domande e dei flussi UNIEMENS relativi al congedo fruito dal lavoratore con dettaglio del numero di ore di congedo fruito nel giorno.

E' stato quindi istituito un nuovo <CodiceEvento> “**MA0**”, avente il significato di “periodi di congedo parentale disciplinati dall'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, usufruiti su base oraria”.

Per il conguaglio dell'indennità di congedo parentale su base oraria anticipata al lavoratore, dovrà essere valorizzato nell'elemento <MatACredAltre>, <CausaleRecMat>, il nuovo codice causale “**L062**” avente il significato di “Indennità di congedo parentale facoltativo fruito su base oraria”, e nell'elemento <ImportoRecMat> il relativo importo.

#### ***5. Società del Gruppo che operano nel sistema RUN – aggiornamento informatico e indicazioni transitorie***

In relazione alle novità normative sopra descritte, la scrivente struttura ha interessato le competenti funzioni informatiche di Gruppo al fine di provvedere all'aggiornamento dei sistemi informatici in coerenza con le indicazioni sopra fornite in ordine al trattamento normativo, economico e previdenziale del congedo parentale fruito a ore.

Nelle more di tale aggiornamento informatico, in relazione a congedi parentali a ore eventualmente fruiti dal genitore nel mese di agosto 2015, le competenti strutture del personale avranno cura di inserire provvisoriamente, ai soli fini della chiusura mensile delle presenze nel sistema RUN TM, il giustificativo della mezza giornata di ferie in sostituzione del futuro giustificativo RUN TM di mezza giornata di congedo parentale.



**6. Congedo parentale – ulteriori novità D.Lgs. n. 80/2015 - Modello “TM\_02\_Sosp.”**

Sono attualmente in fase di analisi e sviluppo da parte delle competenti funzioni di Gruppo ulteriori aggiornamenti del sistema RUN per la gestione delle nuove seguenti fattispecie introdotte dal citato D.Lgs. n. 80/2015:

1. congedo di maternità e Parto Prematuro – art. 2, comma 1, lettera a) - qualora il parto prematuro avvenga prima dei due mesi precedenti la data presunta del parto, il legislatore ha previsto di far rientrare nella tutela del congedo di maternità il periodo che va dalla data del parto prematuro ai due mesi precedenti la data presunta del parto stesso, con la conseguenza che il periodo complessivo potrebbe durare anche più di cinque mesi;
2. congedo di maternità e differimento della fruizione dello stesso – art. 2, comma 1, lettera b) - in caso di ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata dopo il parto (non necessariamente prematuro), la lavoratrice (il lavoratore nelle ipotesi di congedo di paternità) può richiedere la sospensione e il conseguente differimento della fruizione di tutto o in parte del congedo di maternità post partum. Il differimento può essere richiesto una sola volta e fino alla data in cui il bambino viene dimesso dalla struttura sanitaria.

In relazione alla fattispecie di cui al precedente punto 2 (vedi nota FS-DCRUO-RINL\A0011\P\2015\0000058 del 15.07.2015), connessa al differimento del congedo di maternità da parte della madre lavoratrice, si precisa che il diritto è subordinato altresì alla produzione di apposita attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa.

In relazione a tale particolare ipotesi, è stato predisposto l'allegato modulo di richiesta “Rinvio e sospensione congedo maternità ex art. 16 bis D.Lgs. n. 151/2001” - TM\_02\_Sosp. – in corso di pubblicazione nel Portale di Gruppo “Linea Diretta”, nell'area Il mio Profilo>Info per il dipendente>maternità e paternità a disposizione dei dipendenti del Gruppo FS.

\*\*\*\*\*

Sarà nostra cura fornire ulteriori indicazioni in materia.

Distinti saluti.

Luciano Stocchi



- Per competenza: *P.O.* \_\_\_\_\_ (indicare struttura del personale di riferimento)  
 Per conoscenza: *Responsabile* \_\_\_\_\_

La sottoscritta \_\_\_\_\_

CID

--	--	--	--	--	--	--	--

Figura Professionale \_\_\_\_\_ Impianto \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

che il figlio \_\_\_\_\_ è ricoverato presso la Struttura ( pubblica o privata) \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

di sospendere il congedo di maternità (barrare l'ipotesi che ricorre):

- durante i tre mesi dopo il parto;  
 durante i giorni non goduti prima del parto;

e di godere del congedo di maternità, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino. Allego (in busta chiusa) la documentazione sanitaria che attesti la compatibilità dello stato di salute con la ripresa dell'attività lavorativa.

**A TAL FINE ALLEGA**

il provvedimento di autorizzazione INPS attestante l'inoltro della domanda di maternità (ricevuta rilasciata al termine della procedura telematica on line dell'Istituto);

Il/la sottoscritto/a afferma tutto quanto sopra sotto la propria personale responsabilità ed è consapevole che, in caso di inadempienza o di dichiarazioni mendaci, oltre a decadere dai benefici in questione, sarà assoggettabile alle sanzioni disciplinari previste dal vigente CCNL nonché alle sanzioni penali previste dalla legge.

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presso l'amministrazione competente (ai sensi dell'art 71 comma 4 del D.P.R. n. 445/2000) oppure mediante richiesta diretta, da parte della società/struttura titolare della procedura, di qualsiasi certificazione ritenga necessaria. Rilascia, a tal fine, il proprio consenso, impegnandosi a produrre in tempi brevi la documentazione.

Le informazioni contenute nel presente modulo saranno trattate nel rispetto della L. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

\_\_\_\_\_  
(data)

\_\_\_\_\_  
(firma)

**Visto del Responsabile Struttura / Impianto di appartenenza**

\_\_\_\_\_  
(data)

\_\_\_\_\_  
(firma)

**Visto della Struttura di gestione / amministrazione del personale**

\_\_\_\_\_  
(data)

\_\_\_\_\_  
(firma)

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Riportare in **“Il/La sottoscritto/a”** e in **“CID”** Nome e Cognome del richiedente e la propria matricola aziendale;

Barrare l'ipotesi che ricorre e inserire le informazioni richieste in corrispondenza degli appositi spazi;

Indicare la **data** di richiesta e **firmare** il modulo in maniera leggibile;

Le sezioni **” Visto del Responsabile Struttura / Impianto di appartenenza”** e **“ Visto della Struttura di gestione / amministrazione del personale”** non vanno compilate dal richiedente

### Note

TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA' (si veda in dettaglio art. 34 CCNL Mobilità/Area AF 20.07.2012) - Congedo di maternità:

1.1 - Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice usufruirà di un periodo di congedo di maternità astensione obbligatoria:

- a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
- b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
- c) per i tre mesi dopo il parto.

1.2 - Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di congedo di maternità astensione obbligatoria prima del parto di cui al precedente punto 1.1 vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto, fino a concorrenza del periodo complessivo di 5 mesi, previa presentazione da parte della lavoratrice, entro trenta giorni, del certificato medico attestante la data del parto.

Nelle ipotesi in cui il parto premauro intervenga prima dei due mesi precedenti la data presunta del parto, i giorni non goduti che vanno dalla data del suddetto parto prematuro ai due mesi precedenti la data presunta vengono aggiunti al periodo di congedo di maternità astensione obbligatoria, così che il periodo complessivo di congedo può superare la durata dei 5 mesi.

In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità per il periodo di cui all'art. 16, comma 1, lett. c) e d) del D.Lgs. n. 151/2001, e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino.

Tale diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa.

1.3 - Ferma restando quanto sopra, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto. Per l'esercizio di tale facoltà è necessario che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che l'opzione della lavoratrice non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. (n.d.r. Se la lavoratrice è soggetta al controllo medico periodico nell'ambito delle visite previste nel Documento di Valutazione dei Rischi e dalle norme sulla Sicurezza del Lavoro, il R.U.T./P.O. di riferimento l'avvierà a visita medica presso il medico competente (Direzione Sanità RFI) che attesti la compatibilità dello status con l'attività lavorativa).

### ALLEGATI DA PRESENTARE

- ✓ **Provvedimento di autorizzazione INPS attestante l'inoltro della domanda di maternità (ricevuta rilasciata al termine della procedura telematica on line dell'Istituto.**
- ✓ **Attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della richiedente con la ripresa dell'attività lavorativa.**

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito**

**Direzione Centrale Entrate**

**Direzione Centrale Posizione Assicurativa**

**Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici**

**Roma, 18/08/2015**

*Ai Dirigenti centrali e periferici  
Ai Responsabili delle Agenzie  
Ai Coordinatori generali, centrali e  
periferici dei Rami professionali  
Al Coordinatore generale Medico legale e  
Dirigenti Medici*

**Circolare n. 152**

e, per conoscenza,

*Al Presidente  
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di  
Indirizzo e Vigilanza  
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei  
Sindaci  
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Ai Presidenti dei Comitati amministratori  
di fondi, gestioni e casse  
Al Presidente della Commissione centrale  
per l'accertamento e la riscossione  
dei contributi agricoli unificati  
Ai Presidenti dei Comitati regionali  
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

**OGGETTO:** **Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione dell'art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act) Fruizione del congedo parentale in modalità oraria.**

**SOMMARIO:**

- 1. Modifica all'art. 32 del T.U. maternità/paternità in materia di congedo parentale.*
- 2. Criteri di fruizione, computo ed indennizzo del congedo parentale su base oraria.*
- 3. Contribuzione figurativa.*

4. *Modalità operative.*
5. *Istruzioni procedurali.*

## **1. Modifica all'art. 32 del decreto legislativo n. 151/2001 (T.U. maternità/paternità) in materia di congedo parentale**

L'art. 1, comma 339 della legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) ha modificato l'art. 32 del T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, di seguito denominato T.U.) introducendo la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire del congedo parentale in modalità oraria previa definizione, in sede di contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo parentale ad ore, dei criteri di calcolo della base oraria e dell'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. La stessa legge di stabilità ha previsto inoltre l'obbligo per il genitore richiedente di comunicare al datore di lavoro l'inizio e la fine del periodo di congedo parentale richiesto, nonché la possibilità per lavoratore e datore di lavoro di concordare, durante il periodo di fruizione di congedo, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva (comma 4 bis del citato art. 32).

Con il decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act, il legislatore è nuovamente intervenuto sull'art. 32 citato introducendo un criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria che trova attuazione in assenza di contrattazione collettiva anche di livello aziendale (comma 1 ter dell'art. 32 cit.). In particolare, secondo questo criterio generale, in assenza di una contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il congedo parentale su base oraria, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadsirettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. La riforma prevede inoltre, in questa ipotesi, l'incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. La riforma in esame ha natura sperimentale ed è quindi attualmente in vigore per i periodi di congedo parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, salva l'adozione di ulteriori decreti legislativi.

## **2. Criteri di fruizione, computo ed indennizzo del congedo parentale su base oraria**

### *2.1 Criteri di fruizione*

La modalità di fruizione oraria del congedo parentale, prevista dal novellato art. 32 del T.U. maternità/paternità, si aggiunge alla modalità di fruizione su base giornaliera e mensile relativamente alle quali sono state già fornite nel tempo istruzioni (si vedano in particolare le circolari n. 17 del 26 gennaio 1982 - AGO n. 138382; n. 109 del 6 giugno 2000; n. 8 del 17 gennaio 2003).

Rispetto alle modalità già in uso (giornaliera o mensile), l'introduzione della modalità oraria non modifica la durata del congedo parentale e pertanto rimangono invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo.

Si rammenta che, con il decreto legislativo n. 80 del 2015, è stato previsto l'ampliamento sia del periodo entro il quale è possibile fruire del congedo parentale (da 8 a 12 anni del bambino) sia del periodo entro il quale il congedo è indennizzabile a prescindere dalle condizioni di reddito (da 3 a 6 anni del bambino). Su tale disposizione è stata emanata la circolare n. 139 del 17 luglio 2015. Le istruzioni contenute in questa circolare trovano quindi applicazione anche nel caso di fruizione del congedo parentale in modalità oraria.

I genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale nelle diverse modalità loro consentite (giornaliera o mensile o oraria). Pertanto giornate o mesi di congedo parentale

possono alternarsi con giornate lavorative in cui il congedo parentale è fruito in modalità oraria, nei limiti eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva.

In ordine alla fruizione frazionata del congedo parentale si richiamano le istruzioni a suo tempo fornite nei messaggi n. 28379 del 25 ottobre 2006 e n. 19772 del 18 ottobre 2011. Al riguardo, si rappresenta che se la fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria – con copresenza quindi nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività lavorativa – le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell'indennizzo. Infatti, in caso di congedo parentale fruito in modalità oraria è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa.

*Esempio 1:*

*genitore dipendente che prende congedo parentale ad ore in ogni giornata lavorativa compresa tra il 1° luglio ed il 22 luglio 2015 – le domeniche ed i sabati, in caso di settimana corta, ricadenti nell'arco temporale indicato non si computano né si indennizzano a titolo di congedo parentale.*

*Esempio 2:*

*lavoratrice che prende congedo parentale dal 3 luglio al 13 luglio 2015 con la seguente articolazione: parentale ad ore nella giornata di venerdì 3 luglio – congedo parentale a giornata per la settimana successiva, cioè dal lunedì 6 a venerdì 10 - parentale ad ore nella giornata di venerdì 13 luglio - le domeniche ed i sabati compresi nel periodo considerato, ossia i giorni del 4 e 5 e dell'11 e 12 luglio 2015 non si computano né si indennizzano a titolo di congedo parentale.*

Per espressa previsione di legge, qualora trovi applicazione il criterio generale di fruizione del congedo parentale ad ore è esclusa la cumulabilità del congedo stesso con permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità. Il congedo ad ore quindi non può essere fruito nei medesimi giorni in cui il genitore fruisce di riposi giornalieri per allattamento ex artt. 39 e 40 del T.U. maternità/paternità oppure nei giorni in cui il genitore fruisce dei riposi orari ex art. 33 del T.U. cit. per assistenza ai figli disabili. Risulta invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U., quali ad esempio i permessi di cui all'art.33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104. Rimane fermo che la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale può prevedere diversi criteri di compatibilità.

*2.2 Criteri di computo ed indennizzo del congedo parentale fruito su base oraria.*

La complessità della disciplina del congedo parentale - determinata dalle differenti modalità di fruizione, dalla diversità di fonti, normativa o contrattuale (anche aziendale) che oggi possono disciplinare questo istituto, nonché dalla necessità di continuare a monitorare i limiti individuali e complessivi di fruizione ed indennizzo del congedo stabiliti dal T.U. – comporta la necessità di attuare le novità normative in argomento mediante più fasi operative.

In una prima fase iniziale il computo e l'indennizzo del congedo parentale avvengono su base giornaliera anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria.

Ai fini del congedo parentale su base oraria, la contrattazione deve prevedere anche l'equiparazione di un monte ore alla singola giornata lavorativa. In assenza di contrattazione, la giornata di congedo parentale si determina prendendo a riferimento l'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale (ossia lo stesso periodo preso a riferimento dal citato art. 23 per il calcolo dell'indennità). In assenza di ulteriori specificazioni

di legge, per orario medio giornaliero si intende l'orario medio giornaliero contrattualmente previsto.

In tale caso, il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà di tale orario medio giornaliero.

L'introduzione del congedo parentale su base oraria non ha modificato le regole di indennizzo del congedo stesso; pertanto il congedo parentale è indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria. Al riguardo, l'art. 34 comma 1 del T.U. richiama l'articolo 23 dello stesso T.U., in forza del quale, per l'indennizzo del congedo parentale viene presa a riferimento la retribuzione media giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo parentale; nella base retributiva di riferimento non si computano il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al genitore richiedente.

### **3. Contribuzione figurativa.**

Le ore di congedo parentale - diano o non diano diritto all'indennità di cui all'art. 34 del D.lgs.151/2001 – sono coperte da contribuzione figurativa.

Anche nel caso di fruizione oraria del congedo parentale, si applica quanto già disposto al punto 3 della circolare numero 139/2015 e cioè che la fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento. Per la valorizzazione del periodo di congedo parentale fruito dopo il 6° anno di vita del bambino o dopo il 6° anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato si applica il comma 2 dell'art. 35 del T.U. (retribuzione convenzionale, integrabilità con riscatto o versamenti volontari). Tale disposizione si applica anche per i periodi di congedo fruiti dai genitori oltre il periodo complessivo di 6 mesi (anche se fruiti entro il predetto 6° anno).

La valorizzazione della contribuzione figurativa sulla base della retribuzione avviene in forza dell'art. 40 della legge 183 del 2010, cioè in base alle voci retributive ricorrenti e continuative perse per le ore di congedo.

La valorizzazione della contribuzione figurativa sulla base della retribuzione convenzionale avviene in forza di quanto disposto dal comma 2 dell'art.35, D.lgs.151/2001.

Il beneficio della fruizione oraria del congedo parentale è finalizzato a conciliare i tempi "di lavoro" con la cura della prole. D'altro canto, la base oraria del congedo, o è stabilita dalla contrattazione collettiva (art. 32, comma 1- bis ) o fissata dalla legge con riferimento al periodo di paga immediatamente precedente (art.32, comma 1-ter del D.lgs.151/2001 ). Tutto ciò implica che la modalità oraria di fruizione del congedo sia concepibile esclusivamente nel corso del rapporto di lavoro e che dunque sia esclusa l'applicazione "su base oraria" del riscatto dei periodi corrispondenti fuori dal rapporto di lavoro di cui al comma 5 dell'art.35, D.lgs.151/2001.

### **4. Modalità operative**

#### *Presentazione della domanda di congedo parentale ad ore*

Il genitore lavoratore dipendente avente diritto al congedo parentale, secondo i presupposti di legge già noti, richiede il congedo al datore di lavoro ed all'Istituto, ai fini del trattamento economico e previdenziale.

Nella fase transitoria, la richiesta all'Istituto è presentata mediante un'apposita domanda on line, che è diversa dalla domanda telematica in uso per la richiesta del congedo parentale



giornaliero o mensile. Per tale motivo, se in un determinato arco di tempo, il genitore intende fruire il congedo parentale in modalità giornaliera e/o mensile ed in modalità oraria, dovrà utilizzare le due diverse procedure di invio on line.

Nella domanda di congedo parentale ad ore il genitore dichiara:

- se il congedo è richiesto in base alla contrattazione di riferimento oppure in base al criterio generale previsto dall'art. 32 del T.U. (si rammenta che in questo caso la fruizione nella singola giornata di lavoro è necessariamente pari alla metà dell'orario medio giornaliero);
- il numero di giornate di congedo parentale da fruire in modalità oraria. La procedura infatti prevede che il totale delle ore di congedo richieste sia calcolato in giornate lavorative intere;
- il periodo all'interno del quale queste giornate intere di congedo parentale saranno fruito.

Nella prima fase di attuazione delle nuove disposizioni, le domande di congedo parentale ad ore sono presentate secondo le seguenti istruzioni:

- la domanda è presentata in relazione a singolo mese solare. Quindi, ad esempio, se si intende fruire di congedo parentale ad ore, sia nel mese di luglio sia nel mese di agosto, dovranno essere presentate due distinte domande, una per ciascun mese, seguendo la procedura semplificata "Nuovo periodo" descritta nel successivo paragrafo;
- la domanda di congedo può riguardare anche giornate di congedo parentale fruito in modalità oraria in data antecedente alla presentazione della domanda stessa.

A regime, analogamente a quanto avviene attualmente per la fruizione del congedo parentale a giorni, la domanda di congedo parentale dovrà essere presentata all'Istituto prima dell'inizio del congedo, al limite anche lo stesso giorno di inizio di fruizione; su tale regola non incidono i nuovi termini di preavviso previsti dall'art. 32, comma 3, del T.U. maternità/paternità per la richiesta del congedo parentale al datore di lavoro. Si rammenta che, salvi i casi di oggettiva impossibilità, il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e criteri definiti dai contratti collettivi e comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni, in caso di richiesta di congedo parentale mensile o giornaliero, e non inferiore a 2 giorni in caso di congedo orario (art. 32, comma 3, T.U.).

#### *Esempio 1*

*In base alla contrattazione collettiva, una giornata di congedo parentale è equivalente a 6 ore – il genitore che intende fruire di congedo parentale per 2 giornate (pari a 12 ore di assenza dal lavoro) dal 14.09.2015 al 22.09.2015 dovrà indicare 2 giornate nel predetto arco temporale. La fruizione del congedo avverrà secondo le modalità indicate dalla contrattazione.*

#### *Esempio 2*

*Assenza di contrattazione collettiva - la giornata media lavorativa è pari ad 8 ore – il genitore intende fruire di 5 giorni di congedo parentale in modalità oraria, 2 nel mese di gennaio e 3 nel mese di febbraio – il genitore presenta la domanda per il mese di gennaio specificando n. 2 giornate e il periodo all'interno del mese solare in cui intende fruire del congedo a ore. Per il mese di febbraio, il genitore, a partire dalla domanda già presentata, attiva la funzione "Nuovo periodo" indicando per questo mese n. 3 giornate e il periodo all'interno del mese solare in cui intende fruire del congedo a ore.*

## **5. Istruzioni procedurali**

Per la previsione di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, del decreto legislativo 80 del 2015 e quindi per il carattere attualmente sperimentale della misura per l'anno 2015, tenuto conto della complessità della materia, della pluralità di tipologie di rapporto di lavoro alla quale si applica nonché dell'estrema variabilità della durata delle giornate lavorative anche nell'ambito della stessa tipologia di lavoratore e della diversa articolazione con la quale si può esplicitare

l'attività lavorativa (esempio part time orizzontale o verticale) è necessario procedere con un'approfondita analisi di tutte le possibili casistiche.

Nelle more di tali ulteriori e necessari approfondimenti amministrativi, e delle conseguenti implementazioni informatiche che ne deriveranno, l'Istituto rende disponibile sul proprio sito l'applicazione per consentire ai lavoratori di presentare la domanda di congedo parentale su base oraria e fornisce le prime indicazioni ai datori di lavoro sulle modalità di conguaglio della prestazione.

Per consentire un immediato controllo sui limiti individuali e complessivi, sia di fruizione sia di indennizzo, previsti dalla legge, in una prima fase sono state individuate le modalità operative sotto descritte per la presentazione della domanda, l'invio dei flussi Uniemens e dei relativi conguagli.

In una seconda fase, qualora confermata come definitiva la disciplina della misura sperimentale, le modalità operative saranno integrate per consentire una gestione delle domande e dei flussi Uniemens anche con il dettaglio orario.

### *5.1 Modalità di presentazione della domanda telematica*

L'applicazione per la presentazione all'Istituto delle domande di congedo parentale su base oraria è stata inserita all'interno del gruppo di servizi denominati "Domande di maternità on line".

L'acquisizione delle domande in oggetto è possibile tramite i seguenti tre canali:

- **WEB:** il servizio è disponibile tra i servizi OnLine dedicati al Cittadino presenti sul sito dell'INPS ([www.inps.it](http://www.inps.it)); in particolare, una volta effettuato l'accesso tramite PIN, il cittadino dovrà selezionare le voci "Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito", "Maternità", "Acquisizione domanda";
- **CONTACT CENTER INTEGRATO:** contattando il numero verde 803164, gratuito da rete fissa, o il numero 06164164 da telefono cellulare. In questo caso, il servizio è a pagamento in base al piano tariffario applicato dai diversi gestori telefonici;
- **PATRONATI:** attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

I documenti utili per l'istruttoria della domanda di congedo parentale vanno allegati telematicamente seguendo le istruzioni indicate nella procedura. Tali documenti, differenti a seconda dell'evento trattato, sono quelli previsti per le domande di congedo parentale a mesi e/o giornate, indicati anche nell'ambito della procedura on line (a titolo esemplificativo, in caso di domanda di congedo parentale presentata per figlio adottato, al fine di accelerare i tempi dell'istruttoria, il genitore ha la possibilità di allegare la sentenza di adozione).

Si precisa che anche per tali tipologie di domande, sarà necessario che il cittadino sia dotato di PIN di tipo dispositivo. In caso di PIN non dispositivo, sarà comunque possibile accedere al servizio e acquisire la domanda, ma la stessa verrà istruita solo a seguito dell'avvenuto "rafforzamento" del PIN.

Anche l'acquisizione della domanda di congedo parentale su base oraria prevede la possibilità che il richiedente possa acquisire la specifica domanda in modo parziale, in tempi diversi, e di ufficializzarne la trasmissione in modo esplicito solo alla fine del processo, momento in cui viene assegnato un numero di protocollo e una ricevuta di presentazione per la domanda.

Per agevolare la presentazione di domande di congedo parentale a ore successive alla prima, l'applicazione consente inoltre le seguenti possibilità:

- acquisizione di una nuova domanda avente le stesse caratteristiche di una domanda di congedo parentale su base oraria già presentata (funzione di "Replica"); La funzione consente quindi di ripercorrere l'intera domanda replicata per modificarne le parti di interesse.
- acquisizione, a partire da una domanda già presentata, di una nuova domanda, indicando solamente il numero di giornate intere da fruire su base oraria all'interno di un nuovo periodo (funzione "Nuovo periodo"). La funzione consente quindi di inserire direttamente un nuovo periodo all'interno della domanda replicata senza necessità di ripercorrere le pagine relative ad altri dati.

## 5.2 Flusso delle denunce Uniemens e conguagli

Nella prima fase di applicazione, ai fini dell'esposizione nel flusso delle denunce Uniemens dei periodi di congedo parentale fruiti su base oraria, è stato istituito un nuovo <CodiceEvento>: "**MAO**" (MA zero) avente il significato di "periodi di congedo parentale disciplinati dall'art. 32 del D. Lgs. N. 151/2001, usufruiti su base oraria". Le informazioni tecniche per la valorizzazione del nuovo elemento saranno comunicate dall'Istituto secondo le consuete modalità.

A regime, qualora confermata come definitiva la disciplina della misura sperimentale, e comunque non oltre il primo semestre del 2016, il sistema Uniemens consentirà una completa gestione del flusso informativo relativo al congedo fruito dal lavoratore con il dettaglio di numero di ore di congedo fruito nel giorno.

Per il conguaglio della indennità di congedo parentale su base oraria anticipate al lavoratore, dovrà essere valorizzato nell'elemento <MatACredAltre>, <CausaleRecMat>, il nuovo codice causale "**LO62**" avente il significato di "*indennità di congedo parentale facoltativo fruito su base oraria*"; nell'elemento <ImportoRecMat> il relativo importo.

Il flusso Uniemens sarà integrato con ulteriori elementi informativi che consentiranno al datore di lavoro di trasmettere all'Istituto una più compiuta descrizione del congedo fruito dal lavoratore: in particolare, saranno esposte, nell'elemento <NumOreEvento> le ore di congedo fruito nel giorno espresso in centesimi.

Si rammenta che il congedo parentale è fruibile in costanza di rapporto di lavoro con diritto alla retribuzione. Il congedo non è pertanto fruibile ed indennizzabile oltre la cessazione del rapporto di lavoro ed in generale nelle giornate in cui non sussista l'obbligo di prestare attività lavorativa.

Il Dirigente Generale Vicario  
Crudo